



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 472 del 13/10/2023

Oggetto: ***RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO***

Visti

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che

- il Comune di Chivasso è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- il Comune di Chivasso è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria ed è stata emessa l'Ordinanza n° 435 del 14/09/2023 avente ad oggetto "*Piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi dal 15 settembre 2023*";
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante fonte, anche se non la principale di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- una percentuale rilevante degli immobili presenti sul territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, si rende pertanto necessario estendere le eventuali modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

Considerato altresì che

- le temperature registrate nel Comune di Chivasso dalle stazioni meteorologiche di ARPA Piemonte, nelle ultime settimane, sono state al di sopra della media stagionale del periodo;

Tenuto conto che

- Un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione;
- in base alle previsioni di Arpa, la prossima settimana nella zona di Chivasso è atteso un calo delle temperature a partire da mercoledì 18 ottobre;

Dato atto che

- sono state eseguite le necessarie prove di accensione degli impianti a servizio della rete di teleriscaldamento e di quelli a servizio degli immobili comunali;

Ritenuto pertanto che

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

- gli artt. 34 e 31 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

ORDINA

per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio, con valenza temporale dal 15/10/2023 fino al 15/04/2024, di attenersi alle seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal **18/10/2023 al 08/04/2024**;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Chivasso
www.comune.chivasso.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Ing. Fabio Mascara

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente